

AS1255 - REGIONE PIEMONTE-TARIFFA IMPOSTA PER ATTIVITÀ FORMATIVA – II PARERE

Roma, 27 novembre 2015

Presidente della Giunta Regionale della Regione Piemonte

Assessore alla Sanità della Regione Piemonte

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 18 novembre 2015, ha deliberato di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990 n. 287, relativamente alle determinazioni contenute nella Delibera della Giunta Regionale del Piemonte del 12 ottobre 2015 n. 26-2231.

In via preliminare si rappresenta che l'Autorità apprezza lo sforzo della Regione Piemonte di intervenire nuovamente in materia di corsi di formazione per la gestione dei defibrillatori automatici esterni per dare seguito alle considerazioni espresse dall'Autorità, con il parere motivato del 5 agosto 2015, adottato ai sensi del medesimo articolo 21 *bis* della legge n. 287/90, rispetto alla DGR del 2 febbraio 2015, n. 16-979 (recante "Aggiornamento della regolamentazione dell'attività formativa per la gestione dei defibrillatori automatici esterni in ambito extra ospedaliero").

Cionondimeno, si intende rappresentare come la Delibera da ultimo adottata non risulti idonea a superare le criticità concorrenziali evidenziate nel predetto parere.

Tramite la delibera del 12 ottobre 2015, infatti, la Giunta regionale ha inteso modificare il regime tariffario previsto al punto 4) della Delibera del 2 febbraio 2015, sostituendo la disciplina di prezzo fisso dei corsi di formazione in esame con un regime di prezzo massimo.

In particolare, per effetto dell'ultimo intervento regolatore, il nuovo punto 4) recita: "*Tariffe – per l'erogazione dei corsi di formazione per l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni si ritiene consona la tariffa di 40 € + IVA a partecipante e 10 € + IVA per i corsi retraining, posto che ciascun Ente formatore possa in autonomia applicare tariffe al di sotto di tale importo, nel rispetto dei livelli qualitativi di cui alla DGR 16-979 del 2 febbraio 2015*".

Al riguardo, l'Autorità ritiene di dover rappresentare che, secondo proprio costante orientamento, l'individuazione di prezzi massimi per via regolamentare configura una restrizione alla libera concorrenza.

Ciò in quanto la presenza di un prezzo massimo facilita il coordinamento delle politiche economiche delle imprese interessate, le quali sono indotte ad allineare il proprio prezzo a quello individuato dal regolamentatore. In altri termini, il prezzo massimo si presta a costituire un punto di riferimento per le imprese, col risultato di omogeneizzare verso l'alto le condizioni di offerta dei beni o servizi prodotti.

Si aggiunga che la previsione di prezzi massimi, se, in taluni contesti, può svolgere la funzione di contenere il potere di mercato delle imprese ivi operanti, costituisce un intervento regolatorio non giustificato in mercati, come quello di cui trattasi, in cui sono attive numerose imprese e che risultano altresì accessibili da parte di potenziali nuovi operatori.

Per altro verso, il prezzo massimo, al pari di un prezzo fisso, nella misura in cui esclude la possibilità di richiedere compensi superiori al valore individuato, potrebbe anche avere l'effetto di disincentivare gli operatori dal compiere investimenti volti a migliorare ed innovare i servizi offerti, in ragione di possibili difficoltà di recuperare i costi associati a detti investimenti. Ciò tanto più ove si considerino le obiettive difficoltà di valutare *ex ante* la congruità di un prezzo da individuare a livello regolamentare e, in particolare, di assicurare che lo stesso sia fissato ad un livello effettivamente concorrenziale.

Al riguardo, l'Autorità ha altresì considerato che la previsione di una tariffa massima per l'erogazione dei corsi in questione potrebbe frustrare l'obiettivo primario della disciplina regionale consistente nella promozione della diffusione dei defibrillatori semiautomatici, dissuadendo taluni operatori dall'entrare nel mercato o inducendoli ad abbandonarlo, così provocando una riduzione dell'offerta di formazione.

Alla luce di quanto precede si ritiene che la disciplina tariffaria dell'attività formativa per la gestione dei defibrillatori automatici esterni in ambito extra ospedaliero, di cui Delibera della Giunta Regionale del Piemonte del 12 ottobre 2015 n. 26-2231, laddove individua un prezzo massimo che gli enti accreditati sono tenuti a rispettare, introduce un'ingiustificata restrizione della concorrenza nel mercato dei servizi in questione. In particolare, la citata Delibera si pone in contrasto con i principi di cui al TFUE in materia di libera circolazione dei servizi (articoli 49 e 56), al combinato disposto dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 4 (3) del TUE, nonché all'articolo 15, comma 2, lettera *g*) della direttiva n. 123/2006/CE (c.d. "Direttiva Servizi").

Ai sensi dell'articolo 21-*bis*, comma 2, della legge n. 287/90, la Regione Piemonte dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere la violazione della

concorrenza sopra esposta. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni. Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

Comunicato riguardo all'adeguamento della Regione Piemonte al parere espresso dall'Autorità, ex articolo 21-bis della Legge n. 287/1990, avverso la Delibera della Giunta Regionale del Piemonte del 12 ottobre 2015 n. 26-2231, volta modificare il punto 4) della DGR del a 2 febbraio 2015, n. 16-979, recante "Aggiornamento della regolamentazione dell'attività formativa per la gestione dei defibrillatori automatici esterni in ambito extra ospedaliero".

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 17 febbraio 2016, ha deciso che non impugnerà davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte la Delibera della Giunta Regionale (DGR) del Piemonte del 12 ottobre 2015 n. 26-2231, volta modificare il punto 4) della DGR del a 2 febbraio 2015, n. 16-979, recante "Aggiornamento della regolamentazione dell'attività formativa per la gestione dei defibrillatori automatici esterni in ambito extra ospedaliero".

La decisione segue l'invio di un primo parere motivato ex articolo 21-bis alla Regione Piemonte, trasmesso alla Regione Piemonte il 5 agosto 2015, nel quale l'Autorità rilevava che quanto previsto nella DGR 16-979/2015 introduceva un'ingiustificata restrizione della concorrenza, consistente, segnatamente, nell'imposizione di un prezzo fisso per i corsi di formazione destinati agli operatori sanitari non medici e agli operatori non sanitari.

Infatti, la normativa in questione impediva agli operatori economici (concorrenti) di utilizzare la leva del prezzo per differenziare la propria presenza sul mercato. La misura adottata dall'amministrazione non risultava, inoltre, giustificata, né proporzionata all'esigenza di salvaguardare la qualità dei corsi di formazione erogati dagli enti accreditati, risultando a tal fine sufficienti i requisiti qualitativi richiesti dalla medesima DGR n. 16-979/2015 per l'accREDITAMENTO degli enti abilitati a svolgere l'attività di formazione in questione e per il contenuto dei corsi medesimi.

A seguito del ricevimento dell'anzidetto parere la Regione Piemonte ha assunto, in data 12 ottobre 2015, la successiva delibera, n. 26-2231, con la quale ha sostituito la disciplina di prezzo fisso dei corsi di formazione con un regime di prezzo massimo, sia per i corsi base per l'uso dei Defibrillatori, sia per i corsi di re-training.

L'Autorità, ritenendo che anche l'ingiustificata previsione di un prezzo massimo costituisce una restrizione della concorrenza, in violazione delle norme europee e nazionali a tutela della concorrenza e del mercato, il 18 novembre 2015 ha deliberato l'invio alla Regione Piemonte di un secondo parere motivato, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge della legge n. 287/90, avente ad oggetto le previsioni in materia di prezzo contenute nella delibera n. 26-2231/2015. In particolare, è stato rilevato come, in un mercato caratterizzato dall'assenza di ostacoli al libero dispiegarsi della concorrenza, la presenza di un prezzo massimo non è giustificata e facilita il coordinamento di prezzo delle imprese interessate, rischiando peraltro di disincentivare investimenti volti a migliorare ed innovare i servizi offerti.

A seguito del ricevimento del secondo parere motivato, la Regione Piemonte, con comunicazione del 9 febbraio 2016, ha informato l'Autorità di aver disposto, mediante la DGR n. 19-2892/2016, la revoca della DGR 26-2231 del 12 ottobre 2015 e di avere modificato la disciplina di cui alla DGR 16-979 del 2 febbraio 2015 eliminando il punto relativo alle "Tariffe" e il riferimento a prezzi massimi, limitandosi a riportare i prezzi ritenuti dalla stessa indicativamente consoni per la prestazione dei corsi di formazione in questione.

Preso atto dell'avvenuto adeguamento dell'amministrazione ai pareri motivati alla stessa trasmessi ai sensi dell'articolo 21-bis della legge n. 287/1990, l'Autorità ha pertanto disposto l'archiviazione del procedimento.